

PN FEAMPA


ITALIA 2021/2027

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

OBIETTIVO SPECIFICO 2.1

AZIONE 6

“Salute e compatibilità ambientale dei
prodotti dell'acquacoltura”



DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Documento	Scheda di Azione
Versione	2
Approvazione	Tavolo Istituzionale
Data	XX/XX/2024
Codice intervento	221609
Articolo del Reg. (UE) 2021/1139	Art. 27
Programma	2021IT14FMPR001 Vers. 3.0 - Approvato in data 24/05/2024 con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea n. C(2024) 3582 final

INDICE

1	QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO	5
2	OBIETTIVO SPECIFICO	5
3	FINALITA' DELL'AZIONE	5
4	SCHEDA DI INTERVENTO:	6
4.1	AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE.....	6
4.2	ATTIVITA' AMMISSIBILI	6
4.3	OPERAZIONI ATTIVABILI	7
4.4	APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO	9
4.5	SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO	9
4.6	MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO	10
4.7	I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO	10
4.8	DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO	12
4.9	SPESE AMMISSIBILI.....	13
4.10	SPESE NON AMMISSIBILI	14
4.11	SPESA MASSIMA AMMISSIBILE.....	15
4.12	MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA .	15
4.13	USO DI STRUMENTI FINANZIARI	15
4.14	CRITERI DI SELEZIONE	16
4.15	NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE	19
4.16	INDICATORI DI RISULTATO.....	23
4.17	COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE.....	24
4.18	VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE.....	24
4.19	OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO	24
4.20	NOTE.....	25

DEFINIZIONI

- “Acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell’ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.
- “Impresa acquicola”- un’impresa che esegue una o più attività connesse all’acquacoltura;
- “Tipologia di Intervento” - I 16 tipi di intervento ammissibili al sostegno FEAMPA sono riportati nell’Allegato IV del Reg.(UE) 2021/1139.
- “Tipologia di Operazione”- Una o più operazioni, con codice da 1 a 66, riportate nella Tabella 7 del Reg.(UE) 2022/79.
- “Investimento”- per investimento ci si riferisce a qualsiasi tipologia di spesa legata all’esecuzione di lavori, all’acquisto di attrezzature e di servizi.
- “Soggetto attuatore dell’intervento” - Autorità di Gestione (AdG) ovvero Organismi Intermedi (OO.II.).
- PNSA - Piano Nazionale Strategico Acquacoltura.
- SNAI: la Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI) è la strategia definita dall’Accordo di Partenariato 2014-2020, basata su un approccio integrato di interventi di sviluppo locale e di rafforzamento di servizi essenziali, inquadrati in strategie territoriali espresse da coalizioni locali di queste aree. Nel ciclo 2021-2027 si continuerà con tale approccio proseguendo nel sostegno di coalizioni già identificate nel ciclo 2014-2020 e identificandone di nuove.
- Strategia macroregionale: un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto dai fondi UE o nazionali, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale. L’Italia ha aderito alla Strategia Europea per la Regione Adriatico-Ionica (EUSAIR) e alla Strategia Europea per la Regione Alpina (EUSALP).
- Strategia del bacino marittimo: un quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo. L’Italia ricade nell’Iniziativa WESTMED.

1 QUADRO DI RIFERIMENTO DELL'INTERVENTO

Tabella 1: quadro di riferimento dell'intervento

Obiettivo Strategico	2- Un'Europa più sostenibile
Priorità	2- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile e la trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, contribuendo alla sicurezza alimentare nell'UE
Obiettivo Specifico	2.1- Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale
Azione	<i>Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltura</i>
Intervento-Allegato IV Reg. (UE) 2021/1139	9- Salute e benessere degli animali
Operazioni-Tabella 7 Reg.(UE) 2022/79	Codici operazioni: 21, 32, 52, 53
Modalità attuativa	Titolarità/Regia
Competenza	Autorità di Gestione/Organismi Intermedi

2 OBIETTIVO SPECIFICO

In linea con gli obiettivi del *Green Deal* europeo, della strategia *Farm to Fork* e della *Biodiversity strategy for 2030* e con le indicazioni dei nuovi Orientamenti strategici UE, le azioni dell'OS 2.1 sono conformi ai Macroobiettivi (MO) 1, 2 e 3 del Piano Nazionale Strategico Acquacoltura e potranno contribuire all'attuazione delle sue linee strategiche.

Le azioni sosterranno la protezione di tutte le forme di acqua, il ripristino degli ecosistemi, la riduzione dell'inquinamento e l'uso sostenibile delle acque in linea con la Direttiva Quadro sulle Acque (Direttiva 2000/60/CE).

3 FINALITÀ DELL'AZIONE

La finalità dell'azione "*Salute e compatibilità ambientale dei prodotti dell'acquacoltura*" è quella di promuovere un'acquacoltura in grado di soddisfare rigorose condizioni in termini di impatto ambientale, benessere animale e uso regolamentato di fattori di produzione favorendone l'accettazione sociale. L'azione sostiene le linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA. In particolare si favoriranno investimenti per:

- la riduzione dell'utilizzo di antibiotici,
- lo sviluppo dell'acquacoltura biologica;
- la tracciabilità dei prodotti,

- la certificazione e lo sviluppo di marchi così come la conversione verso metodi di produzione sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile SQN).

L'azione, attraverso l'intervento "Salute e benessere degli animali" attiva le operazioni riportate nella tabella che segue:

Tabella 2: Operazioni attivabili dall'intervento

Cod Intervento	Intervento	Operazioni attivabili
221609	Salute e benessere degli animali	21 - Studi e ricerca 32 - Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile 52 - Investimenti nel benessere degli animali 53 - Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

4 SCHEDE DI INTERVENTO:

221609- SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI

4.1 AREA TERRITORIALE DI ATTUAZIONE

L'azione prevista all'interno di questo obiettivo specifico sarà diretta a tutti i territori regionali costieri potenzialmente vocati o su cui già insistono allevamenti in acque salate e salmastre, nonché nei territori regionali in cui è attivo il settore dell'allevamento in acqua dolce.

4.2 ATTIVITA' AMMISSIBILI

Il sostegno di cui al presente capo riguarda gli interventi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Politica Comune della Pesca (PCP) definiti all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1380/2013 attraverso l'Obiettivo specifico 2.1:

"Promuovere le attività di acquacoltura sostenibile, in particolare rafforzando la competitività della produzione acquicola, garantendo nel contempo che le attività siano sostenibili nel lungo termine dal punto di vista ambientale".

Il raggiungimento dell'obiettivo specifico, nell'ambito della presente azione, viene attuato attraverso la promozione della salute e il benessere degli animali nelle imprese acquicole, anche in termini di prevenzione e biosicurezza; il sostegno del FEAMPA 21-27 sosterrà investimenti per:

- conversione di metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica (Reg.CE 834/2007, Reg.UE 2018/848, Reg.CE 710/2009) e/o sostenibile (Certificazione Acquacoltura Sostenibile – SQN) e partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) o altri marchi di certificazione;

- miglioramento di standard di benessere animale e protezione della salute dei consumatori mediante controllo malattie, scambio di informazioni, buone pratiche o codici di condotta in biosicurezza, studi veterinari o farmaceutici, piani di prevenzione, incentivazione e/o sviluppo di vaccini anche stabulogeni, riduzione della dipendenza ed uso responsabile da farmaci veterinari ed antibiotici per limitare livelli di contaminazione dannosi per la salute umana e diffusione di residui nell'ambiente naturale (Piano di Azione Inquinamento zero del Green Deal e l'approccio integrato One Health).

4.3 OPERAZIONI ATTIVABILI

L'intervento può attivare una o più operazioni, tra quelle riportate nella tabella 2. Di seguito si riportano indicazioni specifiche per le operazioni attivate dall'intervento.

21- Studi e ricerca

- a) attività di ricerca e innovazione nel campo della salute animale in acquacoltura rivolta all'individuazione e allo studio dell'utilizzo di ingredienti funzionali (es., pre- e probiotici) nei mangimi ed allo sviluppo di strumenti efficaci e innovativi per la diagnosi, la prevenzione e la terapia delle malattie dei pesci garantendo, al contempo, la sicurezza alimentare, il benessere animale e la tutela degli ecosistemi;
- b) attività di ricerca finalizzata alla disponibilità di farmaci e vaccini, anche stabulogeni, per implementare buone pratiche di allevamento ai fini della tutela del benessere animale anche nell'ottica delle future minacce sanitarie esacerbate dai cambiamenti climatici;
- c) studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari;
- d) attività di ricerca volte ad ampliare le conoscenze di base sul sistema immunitario delle specie d'allevamento, sulle interazioni ospite/patogeno, sui meccanismi biologici, patogenetici e di resistenza degli agenti di rilievo al fine di individuare strategie di prevenzione e controllo;
- e) attività di ricerca volte a testare nuove tecnologie negli impianti, elaborare nuovi piani di biosicurezza, sviluppare e testare indicatori e protocolli per migliorare la salute e il benessere degli animali in acquacoltura sia nella fase produttiva che durante il trasporto e alla macellazione.

Il sostegno per investimenti di cui alla lettera c) non può essere concesso per l'acquisto di farmaci veterinari. I risultati degli studi finanziati alla lettera c), devono essere adeguatamente riportati in relazioni e pubblicizzati da parte dello Stato membro a norma dell'articolo 60 del Reg. (UE) 1139/2021. Il sostegno può essere altresì concesso a organismi di diritto pubblico.

32-Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile

L'operazione è incentrata sul sostegno ad iniziative destinate a finanziare investimenti produttivi per il settore acquacoltura sostenibile, nell'ottica del miglioramento ed ammodernamento connesso alla salute e al benessere degli animali. A tal fine si sostengono investimenti finalizzati a rendere questi

ultimi più sostenibili come disposto all'articolo 34, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n.1380/2013 ed in particolare:

- miglioramento e ammodernamento degli impianti connessi alla salute e al benessere degli animali, compreso l'acquisto di attrezzature volte a proteggere gli allevamenti dai predatori selvatici.

Si specifica che tra le attività di acquacoltura rientrano tutte le tipologie di acquacoltura quale ad esempio quella in mare, in terra ferma compresa quella realizzata in vasche, nelle valli, in fiumi e lagune.

52 - Investimenti nel benessere degli animali

L'operazione può sostenere i costi per:

- a) la riduzione dell'utilizzo di farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza, come stabilito dal piano d'azione One Health dell'UE;
- b) controllo e l'eradicazione delle malattie nel settore dell'acquacoltura conformemente alla decisione 2009/470/CE del Consiglio¹, compresi i costi operativi che devono essere sostenuti per adempiere gli obblighi inerenti ad un piano di eradicazione;
- c) lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura;
- d) la costituzione e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri.

53-Qualità degli alimenti e sicurezza igienica

1. L'operazione promuove la sicurezza alimentare al fine di garantire il consumatore, ridurre lo spreco di cibo ed incrementare la sicurezza alimentare in EU. Si sosterranno iniziative innovative finalizzate a migliorare e sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare dei prodotti provenienti dall'acquacoltura quali ad esempio: adesione delle imprese a sistemi di certificazione, come quella biologica (Reg. (UE) n. 2018/848), il "Sistema di qualità nazionale acquacoltura sostenibile" (D.M. n. 7630 del 4 febbraio 2020) o la certificazione di ecogestione (EMAS), al fine della quantificazione della sostenibilità dei processi produttivi e gestionali, nonché della riduzione del loro impatto sull'ambiente e sull'uso delle risorse:

- a) la conversione dei metodi di produzione convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del regolamento (UE) 2018/848² e conformemente al regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione³;

¹ Decisione 2009/470/CE del Consiglio, del 25 maggio 2009, relativa a talune spese nel settore veterinario (GU L 155 del 18.6.2009, pag. 30).

² Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).

³ Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1165 della Commissione, del 15 luglio 2021, che autorizza l'utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (GU L 253 del 16.7.2021, pag. 13).

⁴ Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GU L 342 del 22.12.2009, pag. 1).

- b) la partecipazione ai sistemi di ecogestione e audit dell'Unione (EMAS) a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

Il sostegno è concesso esclusivamente ai beneficiari che si impegnano ad aderire all'EMAS per un minimo di tre anni (solo per il punto 1. lett. b)) o a rispettare i requisiti della produzione biologica per un minimo di cinque anni (solo per il punto 1. lett. a)).

Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per un massimo di tre anni durante il periodo di conversione dell'impresa verso la produzione biologica o nel corso della preparazione per la partecipazione all'EMAS. Gli Stati membri calcolano la compensazione sulla base dei dati seguenti:

- la perdita di reddito o i costi aggiuntivi sostenuti durante il periodo di transizione dalla produzione convenzionale a quella biologica per gli interventi ammissibili di cui alla lettera a); o
 - i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'EMAS nel caso di interventi ammissibili di cui alla lettera b).
- c) l'adozione del disciplinare di produzione del Sistema Di Qualità Nazionale «Acquacoltura Sostenibile da parte delle aziende per la qualificazione del prodotto dell'acquacoltura sostenibile.

Il sostegno è concesso sotto forma di compensazione per i costi aggiuntivi risultanti dalla presentazione di domande e dalla preparazione alla partecipazione all'SQN.

2. adozione di misure di biosicurezza, controlli di qualità e controlli tecnici di prodotto aggiuntivi rispetto a quelli di legge e fermo restando la normativa vigente in materia.

4.4 APPLICABILITA' DEGLI AIUTI DI STATO

L'azione attua quanto previsto dall'art.27 del Reg. (UE) 2021/1139, specificando le condizioni attuative delle operazioni attivabili. Ai sensi dell'art.10, paragrafo 2, dello stesso regolamento si evidenzia che *“Gli articoli 107, 108 e 109 TFUE non si applicano tuttavia ai pagamenti erogati dagli Stati membri a norma del presente regolamento e che rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 42 TFUE”*. Pertanto, l'attuazione di questo intervento non è soggetta alle norme sugli aiuti di stato-

4.5 SOGGETTI AMMISSIBILI A PRESENTARE ISTANZA DI SOSTEGNO

I soggetti ammissibili a presentare istanza di sostegno, in forma singola o associata, sono:

- Micro e PMI del settore acquicolo²;

² Ai fini del presente bando si definisce *Impresa acquicola* un'impresa che esegue una o più attività connesse con l'allevamento o la coltura di organismi acquatici che comporta l'impiego di tecniche finalizzate ad aumentare, al di là delle capacità naturali dell'ambiente, la resa degli organismi in questione; questi ultimi rimangono di proprietà di una persona fisica o giuridica durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compresa la raccolta.

- Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettera c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017;
- Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013;
- Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
- Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale.

4.6 MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attuato sia dall'Autorità di Gestione, che dagli Organismi Intermedi. Le procedure che potranno essere usate sono:

- a Regia con emanazione di bandi ed avvisi pubblici per la selezione dei soggetti beneficiari mediante l'applicazione dei criteri di selezione di cui al paragrafo 4.14;
- a Titolarità mediante affidamento a terzi di appalti pubblici, nel rispetto delle previsioni di cui alla Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e del D.lgs. n. 36/2023, ivi inclusi gli affidamenti in *house* e le forme di partenariato pubblico-pubblico (ad esempio accordi ex art.15 della Legge 241 del 1990) e pubblico-privato ivi previste.

4.7 I CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELL'INTERVENTO

Di seguito si riportano i criteri di ammissibilità per gli interventi realizzati con procedura a Titolarità o a Regia dall'Autorità di Gestione oppure dagli Organismi Intermedi:

Tabella 3: Criteri di ammissibilità per le operazioni a titolarità

OPERAZIONI A TITOLARITA'
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
L'Autorità di Gestione, Organismi Intermedi ed AAPP ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001
<i>CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE</i>
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA

Tabella 4: Criteri di ammissibilità per le operazioni a regia

OPERAZIONI A REGIA
<i>SOGGETTI AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO</i>
Micro e PMI del settore acquicolo come definite nell'Allegato alla Raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE per le operazioni codice: 21,32,52,53

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche ed inseriti nell'elenco ufficiale degli istituti scientifici riconosciuti dall'ex DPR n.1639 del 2 Ottobre 1968;
Associazioni ed Organizzazioni del settore dell'acquacoltura riconosciute dallo Stato membro di cui all'art.2, lettere c) del Decreto Direttoriale n.17271 del 3 agosto 2017, per le operazioni codice: 21,52,53 L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale
Organizzazioni di produttori e loro Associazioni riconosciute ai sensi del Reg. (UE) n. 1379/2013, per le operazioni codice: 21,52,53 L'operazione di codice 21 deve essere realizzata in collaborazione con Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche;
Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, anche in collaborazione con imprese acquicole.
Organismi scientifici/tecnici iscritti nell'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, solo per l'operazione di codice 21 Le operazioni di codice 21 potranno essere realizzate anche in collaborazione con le imprese acquicole
CRITERI GENERALI DI AMMISSIBILITA'
Applicazione del CCNL di riferimento nel caso in cui il richiedente utilizzi personale dipendente (escluse le Pubbliche Amministrazioni)
CRITERI DI AMMISSIBILITA' RELATIVI ALLE OPERAZIONI ATTIVATE
Le Operazioni concorrono all'Obiettivo Specifico 2.1 del FEAMPA 21-27
Le Operazioni sono coerenti con almeno una delle linee 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA
Nel caso in cui i bandi/avvisi sono pubblicati dagli OO.II. il richiedente il sostegno deve avere sede legale ovvero operativa nella Regione che ha emanato il bando fatta eccezione per i bandi afferenti ad attività immateriali per le quali si può derogare da questa prescrizione. Resta nella facoltà degli OO.II. disciplinare più puntualmente tale aspetto.
Impegno del richiedente a presentare domanda di adesione all'EMAS per un minimo di tre anni, solo per l'operazione 53
Impegno del richiedente a presentare domanda per la conversione dei metodi di produzione acquicola convenzionali verso l'acquacoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 del Consiglio e conformemente al Reg (CE) 710/2009 della Commissione e a rispettarne i requisiti per almeno cinque anni, solo per l'operazione 53
CRITERI DI AMMISSIBILITA' DEL SOGGETTO RICHIEDENTE

Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.136, par 1 del Reg. (UE EURATOM) 2018/1046
Il richiedente non rientra nei casi di cui all'art.11, par. 1 e 3 del Reg. (UE) 2021/1139

I requisiti di ammissibilità del soggetto richiedente devono essere posseduti prima del riconoscimento dell'ammissione dell'istanza a contributo, coincidente con l'approvazione della graduatoria.

L'AdG e gli OO.II. potranno inserire ulteriori criteri di ammissibilità ritenuti importanti ai fini dell'ammissibilità dei soggetti e delle operazioni previsti negli avvisi.

Di seguito si riporta una tabella in cui è individuata la modalità di attivazione dell'azione per ciascuna tipologia di operazione:

Tabella 5: Modalità attuative per tipologia di operazione

CODICE	OPERAZIONE	TITOLARITA'	REGIA
21	Studi e ricerca	SI	SI
32	Investimenti produttivi per l'acquacoltura sostenibile	SI	SI
52	Investimenti nel benessere degli animali	SI	SI
53	Qualità degli alimenti e sicurezza igienica	SI	SI

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

4.8 DOCUMENTAZIONE MINIMA DI ACCESSO ALL'INTERVENTO

L'intervento potrà essere attivato sia dall'Autorità di Gestione che dagli OO.II. delegati alla gestione di parte degli interventi del PN-FEAMPA 21-27.

Di seguito la documentazione minima richiesta ed indicativa per l'accesso al contributo:

- relazione tecnica del progetto/operazione in cui devono essere riportati gli obiettivi ed il programma dell'intervento, le operazioni attivate con evidenza del tipo di attività svolta, della qualifica del personale utilizzato, ecc.
- ove la candidatura si presenti in forma collettiva, bozza di accordo di collaborazione (quali ad esempio ATS/ATI, convenzioni ecc.), da stipulare entro i termini previsti dal bando, ovvero copia dell'accordo di collaborazione se già presente;
- documentazione dei tre preventivi per la fornitura di beni e/o servizi, secondo le modalità previste nelle Linee Guida per le spese ammissibili approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027;
- documentazione relativa all'affidamento dell'incarico professionale per la progettazione afferente l'istanza, che ne comprovi la richiesta e la successiva trasmissione dei preventivi, ecc.;

4.9 SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione dell'istanza. Sono, altresì, riconoscibili anche spese precedenti, purché sostenute dopo il 01/01/2021 e afferenti ad operazioni non concluse alla data di presentazione dell'istanza, come stabilito dall'art.63 del Reg.(UE) n.2021/1060, fermo restando l'ammissibilità della stessa.

Le indicazioni in materia di spese ammissibili sono contenute nelle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027 approvate dal Tavolo Istituzionale e con Decreto n. 112481 del 07/03/2024 dell'AdG PN FEAMPA 2021-2027. Per tutto quanto non riportato in dette linee guida si fa riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) concernente il Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità della spesa per la programmazione 2021-2027.

Nell'ambito delle operazioni di cui al paragrafo 4.3 le principali categorie di spese ammissibili riguardano i costi sostenuti per:

- a) Costi del personale;
- b) Spese per lavori;
- c) Spese per beni e servizi;
- d) Acquisto di terreni;
- e) Acquisto di edifici;
- f) Locazione finanziaria;
- g) Ammortamento;
- h) Imposta sul valore aggiunto, nel caso in cui lo stesso rappresenti un costo reale;
- i) Spese generali.

In particolare, per quanto riguarda le spese per beni e servizi, si riporta, a titolo esemplificativo, una lista indicativa non esaustiva delle spese ammissibili:

- acquisto di macchinari e attrezzature per impianti di acquacoltura e maricoltura e imbarcazioni di servizio agli impianti di acquacoltura necessari alla realizzazione del progetto;
- investimenti in attrezzature strumentali e tecnologiche necessari alla realizzazione del progetto;
- acquisto di programmi informatici necessari alla realizzazione dell'intervento, ivi inclusi gli affidamenti per la realizzazione di programmi non esistenti, adattamenti e personalizzazioni
- servizi e tecnologie per l'ingegnerizzazione di software/hardware;
- acquisto di attrezzatura informatica, compreso il relativo software specifico/specialistico;³
- spese materiali per studi che comprendono indagini/analisi preliminari/progettazione, etc (ad es. chimico-fisiche, verifiche strutturali, rilievi geologici) ;
- spese per lo sviluppo di buone pratiche in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali;
- spese per il miglioramento delle condizioni d'igiene e sanitarie delle condizioni ambientali dei sistemi di produzione attraverso l'adozione di innovazioni tecnologiche;

³ Sono escluse le attrezzature informatiche e relativi software, utilizzate dalle strutture amministrative o contabili dell'impresa.

- costi per la disinfezione secondo i protocolli di lavaggio per persone ed automezzi;
- costi gestionali per il carico/scarico del pesce;
- costi per lo stoccaggio temporaneo degli animali morti e loro gestione;
- costi per dispositivi atti ad impedire la risalita dei pesci selvatici;
- costi per la derattizzazione;
- costi per il controllo delle malattie (analisi, test, monitoraggio, ecc.);
- costi per l'eradicazione delle malattie (impianti di isolamento in acque immuni dall'agente patogeno);
- costi per la costituzione e funzionamento di gruppi di difesa sanitaria;
- studi veterinari o farmaceutici;
- spese per lo sviluppo e l'introduzione di sistemi di gestione e organizzativi nuovi migliorati;
- spese di consulenza professionale per le attività previste da progetto;
- acquisizione di servizi per attività legate alla realizzazione del progetto;
- servizi di diffusione per la pubblicizzazione e promozione del progetto: elaborazione e grafica di report, materiali di diffusione (pubblicazioni finali e pubblicità), incontri e seminari (locazioni e utenze, noleggi e leasing di attrezzature, altri servizi di supporto quali allestimenti, catering, interpretariato, animazione, spazi pubblicitari, ecc.);
- spese di viaggio e trasferte del personale non amministrativo strettamente connessi alla realizzazione dell'intervento;
- nel caso di noleggio di imbarcazioni, anche in uso alle imprese acquicole, per la raccolta di campioni, per il monitoraggio dei parametri di interesse, ovvero per la raccolta delle specie dannose o invasive. Queste devono essere autorizzate alla raccolta delle specie oggetto di prelievo ed il valore del nolo potrà essere parametrato rispetto al consumo del carburante, al numero delle unità imbarcate/presenti a bordo ed al tempo di utilizzo per finalità di ricerca e studio.

I costi relativi alla strumentazione e attrezzature, per l'operazione 21 sono riconosciuti solo nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per gli interventi; pertanto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata degli interventi, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati.

Maggiori informazioni sono riportate nel paragrafo 4.20.

4.10 SPESE NON AMMISSIBILI

Le spese non ammissibili, ai sensi dell'articolo 64, paragrafo 1, lettera a), del Reg. (UE) 2021/1060 sono indicate nel paragrafo corrispondente delle Linee Guida per l'ammissibilità delle spese del PN FEAMPA 2021-2027.

4.11 SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

L'AdG e gli OO.II. negli avvisi o bandi emanati potranno inserire una spesa massima ammissibile sia per tipologia di operazione che complessivamente in relazione alla dotazione prevista dal proprio piano finanziario-

4.12 MISURA DEL CONTRIBUTO PUBBLICO E PARTECIPAZIONE DEL FEAMPA

Le aliquote massime dell'intervento pubblico sono riportati nell'Allegato III "ALIQUOTE MASSIME SPECIFICHE DI INTENSITÀ DI AIUTO IN REGIME DI GESTIONE CONCORRENTE" del Reg. (UE) 2021/1139.

1. L'aliquota massima del contributo pubblico erogato ai beneficiari è pari al 50% della spesa totale ammissibile al beneficio
2. In deroga al punto 1 le aliquote massime specifiche di intensità di aiuto sono riportate nella seguente Tabella 6.

Tabella 6: Intensità dell'aiuto applicabili all'intervento

Nr riga (allegato III)	Categoria specifica di operazione	Contributo pubblico (% spesa ammessa)
8	Operazioni per le quali il beneficiario è un organismo pubblico o un'impresa incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale di cui all'articolo 106, paragrafo 2, TFUE, qualora il sostegno sia erogato per la gestione di tali servizi	100
9	Operazioni connesse ad indennizzi di cui all'art.39 del Reg.(UE) 2021/1139	100
14	Operazioni che soddisfano tutti i criteri seguenti: (i)interesse collettivo; (ii)beneficiario collettivo; (iii) elementi innovativi oppure pubblico accesso garantito ai loro risultati.	100
15	Operazioni attuate da organizzazioni di produttori, associazioni di organizzazioni di produttori o organizzazioni interprofessionali	75
17	Operazioni di sostegno all'acquacoltura sostenibile attuate dalle PMI	60
18	Operazioni a sostegno di prodotti, processi o attrezzature innovativi nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della trasformazione	75
19	Operazioni attuate da organizzazioni di pescatori o altri beneficiari collettivi	60

Nel caso in cui ricorrano più condizioni di cui alle righe 8,9,14,15,17,18 e 19 della Tabella 6 si applica l'aliquota massima di intensità di aiuto, così come previsto all'art.41 del Reg. (UE) 2021/1139.

Maggiori informazioni sono riportate nel capitolo 4.20

4.13 USO DI STRUMENTI FINANZIARI

Gli Strumenti Finanziari contribuiscono a superare le debolezze economiche e di networking, con meccanismi di leva per lo sviluppo del settore, introducendo priorità nell'utilizzo del fondo perduto

su interventi con una migliore tassonomia UE. Si adatteranno strumenti che favoriscono l'accesso al credito e interventi non sostenibili dai singoli operatori ma comunque bancabili per le operazioni di codice 32,52,53.

4.14 CRITERI DI SELEZIONE

I criteri per la selezione dell'intervento sono riportati nella tabella che segue.

Tabella 7: Criteri di selezione dell'intervento a titolarità

OPERAZIONE A TITOLARITA'				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza (Q1) con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
Q3	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q3)	Q3=SI C=1 Q3=NO C=0		
Q4	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale (Q4)	Q4=SI C=1 Q4=NO C=0		
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		
TOTALE			100	

Tabella 8: Criteri di selezione dell'intervento a regia

OPERAZIONE A REGIA				
N	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Coefficiente C (0<C<1)	Peso (Ps)	Punteggio P=C*Ps
CRITERI TRASVERSALI				
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile (T1)	T1=NO C=0 T1=SI C=1		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro (T2)	T2 (o media) >40 anni C=0 T2 (o media) ≤40 anni C=1		
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE				
SR1	Il richiedente (R1) è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	R1=Micro C=1 R1=Media C=Min		
SR2	Il richiedente (R2) è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	R2=SI C=1 R2=NO C=0		
SR3	Esperienza del richiedente (R3) nel campo dell'inclusione sociale	R3=SI C=1 R3=NO C=0		
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità (R4)	R4=0 C=0 R4=Max C=1		
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato (R5)	R5=1 C=0 R5=Max C=1		
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca (R6)	R6=SI C=1 R6=NO C=0		
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) (R7)	R7=SI C=1 R7=NO C=0		
SR8	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i> (R8)	R8=SI C=1 R8=NO C=0		
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE				
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27 (Q1)	Q1=alta C=1 Q1=bassa C=Min		
Q2	Livello di innovazione tecnologica (Q2)	C=Costo investimento innovazione/Costo totale dell'intervento		
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q3)	$0 \leq PD \leq 0,5 * PT$ $C = PD / (0,5 * PT)$ $PD > 0,5 * PT$ C=1		
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT) (Q4)	$0 \leq PG \leq 0,5 * PT$ $C = PG / (0,5 * PT)$ $PG > 0,5 * PT$ C=1		
Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale(Q5)	Q5=SI C=1 Q5=NO C=0		
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione (Q6)	Q6=SI C=1 Q6=NO C=0		
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI (Q7)	Q7=SI C=1 Q7=NO C=0		
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali (Q8)	Q8=SI C=1 Q8=NO C=0		

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q9	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare (Q9)	Q9=SI C=1 Q9=NO C=0		
Q10	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere (Q10)	Q10=SI C=1 Q10=NO C=0		
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE				
SO1	Numero di operazioni attivate (O1)	O1=1 C=0 O1=Max C=1		
SO2	L'iniziativa prevede investimenti per la salute ed il benessere degli animali allevati (O2)	Q2=SI C=1 Q2=NO C=0		
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili (O3)	C=Costo investimento tematico/Costo totale		
SO4	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della salute e del benessere animale in acquacoltura (O4)	O4=NO C=0 O4=SI C=1		
SO5	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare (O5)	O5=NO C=0 O5=SI C=1		
SO6	L'iniziativa comprende investimenti e/o azioni di salvaguardia della salute e del benessere degli animali acquatici (O6)	C=Costo investimento tematico/Costo totale dell'investimento		
SO7	L'iniziativa prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura (O7)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
SO8	L'iniziativa prevede studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari (O8)	O8=NO C=0 O8=SI C=1		
SO9	L'iniziativa prevede costi per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza (O9)	C=Costo investimento tematico/ Costo totale dell'investimento		
SO10	L'iniziativa prevede l'adesione a gruppi già esistenti e il funzionamento dei gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura riconosciuti dagli Stati membri (O10)	O10=NO C=0 O10=SI C=1		
SO11	L'iniziativa prevede costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie (decisione del 2009/470/CE) (O11)	C=0 Costo min C=1 Costo max		
TOTALE			100	

La metodologia del calcolo da applicare è riportata nel documento generale sui Criteri di selezione presentato nella prima seduta del Comitato di Sorveglianza del 22 marzo 2023 e approvato con procedura scritta del 10 maggio 2023.

Il peso dato ad ogni parametro (Ps) può essere compreso tra “0” (il valore “0” potrà essere assegnato solo qualora il criterio non è applicabile alle iniziative attivate dall’avviso pubblico) e 100; la somma di tutti i pesi della griglia selettiva deve essere pari a 100. Il valore del punteggio assunto da ciascun parametro come anche quello finale deve essere approssimato alla seconda cifra decimale. Al fine di innalzare la qualità delle proposte progettuali, queste potranno rientrare nella graduatoria delle istanze selezionate solo se raggiungono un punteggio di merito complessivo (P) pari o superiore a 40. In relazione alla tipologia di intervento di seguito si riportano alcuni parametri di valutazione obbligatori da utilizzare nei bandi/avvisi e il relativo peso minimo da utilizzare.

Tabella 9: Criteri di valutazione e relativi valori minimi dei pesi obbligatori

Codice	Criteri di selezione delle operazioni	Peso minimo
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell’Unione (EMAS)	5
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell’OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	5
Q2	Livello di innovazione tecnologica	10
SO3	L’iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	5
SO2	L’iniziativa prevede investimenti per la salute ed il benessere degli animali allevati	5
SO9	L’operazione prevede costi per la riduzione della dipendenza dell’acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l’antibiotico resistenza	10

4.15 NOTA METODOLOGICA AI CRITERI DI SELEZIONE

Di seguito si riportano delle note per l’applicazione di ciascun criterio di selezione di cui capitolo 4.14

Tabella 10: Nota metodologica ai criteri di selezione a Titolarità

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell’OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall’intervento ed in particolare: linee strategiche 1,4,6 e 8 del MO3 del PNSA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio valuta la presenza di innovazione tecnologica all’interno della proposta quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l’impresa.
Q3	L’iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all’organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l’occupazione femminile
Q4	L’iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l’inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

		l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q5	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali

Tabella 11: Nota metodologica ai criteri di selezione a Regia

N.	CRITERI DI SELEZIONE DELLE OPERAZIONI	Nota metodologica
CRITERI TRASVERSALI		
T1	Il soggetto richiedente è di sesso femminile ovvero la maggioranza delle quote di rappresentanza negli organismi decisionali è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro è di sesso femminile	Il legale rappresentante è di sesso femminile, ovvero la maggioranza delle quote dell'organo decisionale è detenuta da persone di sesso femminile, ovvero la maggioranza della forza lavoro della componente femminile sulla forza lavoro complessiva del richiedente deve essere calcolata in termini di ULA; tale rapporto dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
T2	Minore età del rappresentante legale ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionale ovvero minore età della maggioranza della forza lavoro	Minore età del legale rappresentante, ovvero minore età media dei componenti degli organi decisionali ovvero la minore età della forza lavoro, così come la forza lavoro totale, deve essere calcolata in termini di ULA; il rapporto tra la forza lavoro di unità lavorative con età inferiore o uguale ad anni 40 e la forza lavoro totale dovrà essere superiore al 50% per il conseguimento del valore pari ad 1 del coefficiente C
CRITERI SPECIFICI DEL RICHIEDENTE		
SR1	Il richiedente è una Micro, Piccola e Media Impresa (PMI)	I dettagli sui parametri di riferimento delle PMI sono contenuti nella Raccomandazione dell' Unione Europea n. 2003/361/CE, recepita in Italia con il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005. Il criterio mira a favorire le imprese aventi parametri di forza lavoro e consistenza dei bilanci più piccoli
SR2	Il richiedente è in possesso della certificazione per la parità di genere in base alla prassi UNI/PdR125:2022	Riferimento alle linee guida sul sistema di gestione per la parità di genere previsto dall'UNI Ente Italiano di Normazione
SR3	Esperienza del richiedente nel campo dell'inclusione sociale	Dovrà essere valutato se il richiedente ha partecipato a corsi di formazione ovvero ha lavorato nel campo del sociale, anche in maniera volontaria, ovvero ha avviato processi di inclusione sociale. Nel caso di imprese tale requisito per essere valutato con coefficiente C pari ad uno, può essere posseduto dal rappresentante legale,

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPA ITALIA 2021/2027

		amministratore unico ovvero da uno dei componenti dell'organo decisionale.
SR4	Numero di dipendenti presenti in azienda con disabilità	Il parametro deve essere sempre calcolato in termini di ULA assegnando il valore zero al coefficiente C nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a zero e valore del coefficiente C pari ad 1 nel caso di ULA per i dipendenti con disabilità pari a valore massimo. Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio C=0 ULA=0; C=0,25 0<ULA≤1; C=0,50 1<ULA≤2; C=0,75 2<ULA≤3; C=1 ULA>3
SR5	Numero di soggetti partecipanti all'iniziativa in partenariato	Il criterio viene valutato attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore. Ad esempio C=0 R5=1; C=0,25 1<R5≤2; C=0,50 2<R5≤3; C=0,75 3<R5≤4; C=1 R5>4
SR6	Partecipazione nel partenariato di più soggetti qualificati con finalità diverse quali imprese acquicole-istituti di ricerca	Il criterio punta ad una maggiore qualificazione dei partenariati attraverso il coinvolgimento nel partenariato sia di imprese che di istituti di ricerca pubblici o privati, con particolare competenza nei settori ad alta innovazione tecnologica, quali ad esempio produzione farmaceutica ovvero la bioeconomia blu; pertanto si assegna punteggio pari ad uno al coefficiente C nel caso in cui il partenariato sia composto sia da imprese acquicole che da istituti di ricerca, tra quelli ammessi dai criteri di selezione
SR7	Il richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica e/o di acquacoltura sostenibile ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS)	Il coefficiente C assume valore pari ad 1 se l'impresa richiedente è in possesso della certificazione di acquacoltura biologica ai sensi del Reg.(UE) 2018/484 e/o di acquacoltura sostenibile ai sensi del DM del 4 febbraio 2020 n.7630, ovvero di partecipazione ai sistemi di ecogestione audit dell'Unione (EMAS) ai sensi del Reg.(CE) 2009/1221
SR8	Il richiedente aderisce ad una <i>smart grid</i>	Per ottenere il valore del coefficiente il richiedente deve far parte di una smart grid in qualità di utilizzatore di energia prodotta da una comunità energetica
CRITERI QUALITATIVI DELLA PROPOSTA PROGETTUALE		
Q1	Coerenza con gli obiettivi del Programma ed in particolare con i macroobiettivi del PSNA previsti nell'OS 2.1, Azione 6, del PN FEAMPA 21-27	Il livello di coerenza è valutato in: alto quando il progetto è coerente con più di due delle linee strategiche, medio con almeno due linee strategiche e basso con una sola linea strategica tra quelle attivate dall'intervento ed in particolare: linee strategiche 1, 4, 6, 8 del MO3 PNSA e come indicato nel paragrafo 2.1.2.1.1 del PN-FEAMPA
Q2	Livello di innovazione tecnologica	Il criterio mira a misurare il livello di innovazione tecnologica della proposta Il valore del coefficiente C è dato dal rapporto del costo degli investimenti innovativi (quali acquisto di nuove attrezzature, apparecchiature tecnologiche/strumenti digitali/ICT nonché investimenti immateriali in R&S specifiche per innovare l'impresa) sul costo totale del progetto. .
Q3	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per le donne (PD)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione
Q4	Numero di nuovi posti di lavoro previsti per i giovani (PG)/numero di nuovi posti di lavoro (PT)	I posti di lavoro sono computati mediante l'utilizzo delle ULA e si riferiscono ai posti di lavoro creati a seguito della realizzazione dell'operazione

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

Q5	L'iniziativa prevede azioni specifiche ovvero soluzioni innovative per l'inclusione sociale	Il criterio mira a favorire operazioni che tendono ad innovare la propria organizzazione lavorativa e le strutture per favorire l'inclusione sociale, quale ad esempio quelle legate al rafforzamento delle competenze digitali (<i>smart working skills</i>).
Q6	L'iniziativa prevede azioni di informazione e comunicazione	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative di comunicazione ed informazione sulle attività progettuali ed i risultati ottenuti e presentare un adeguato Piano di Comunicazione
Q7	L'iniziativa ricade in uno dei Comuni individuati nella SNAI ovvero riguarda iniziative coerenti con la SNAI	Per l'ottenimento del valore del coefficiente C pari ad 1 l'intervento deve riguardare iniziative relative alla SNAI (es investimenti in uno dei comuni della SNAI ovvero attività che riguardano la SNAI)
Q8	L'intervento prevede azioni complementari e/o sinergiche a quelle finanziate con altri Fondi dell'Unione Europea o Strategie macroregionali	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve realizzare un'operazione complementare ovvero sinergica ad almeno un'altra finanziata con altri Fondi dell'Unione o Strategie macroregionali
Q9	L'iniziativa tutela la componente femminile prevedendo specifici strumenti di conciliazione delle esigenze di vita lavorativa/familiare	Il beneficiario prevede strumenti di modulazione flessibile dei tempi e degli orari di lavoro e altri strumenti di sostegno all'organizzazione del lavoro e alle esigenze di conciliazione nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle donne e per sostenere l'occupazione femminile
Q10	L'iniziativa prevede azioni per le quali è garantita la parità di genere	Il beneficiario, per l'ottenimento del valore del coefficiente pari ad 1, deve attuare iniziative rientranti in almeno una delle 5 priorità presenti nella Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026
CRITERI SPECIFICI DELLE OPERAZIONI ATTIVATE		
SO1	Numero di operazioni attivate	La metodologia di calcolo del criterio dipende dal numero delle operazioni attivabili dall'intervento; così ad esempio se l'intervento prevede la possibilità di attivare n.4 operazioni:21,32,52,53 di cui alla tabella 7 dell'allegato II del Reg.(UE) n.2022/79, il criterio potrà essere valutato sia attraverso una distribuzione a gradini declinata dall'Organismo attuatore sia con una retta passante per due punti di coordinate sono date da A(1,0) B(4,1) le ascisse rappresentano il numero delle operazioni attivate, mentre l'ordinata il valore assunto dal coefficiente C
SO2	L'iniziativa prevede iniziative per la salute ed il benessere degli animali.	Il valore del coefficiente C assume valore pari ad 1 se sono state previste iniziative per la salute ed il benessere degli animali.
SO3	L'iniziativa prevede investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti finalizzati a migliorare la qualità delle produzioni acquicole sostenibili rispetto al costo totale dell'investimento
SO4	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della salute e del benessere animale in acquacoltura	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di studi e/o ricerche nel campo della biosicurezza, della salute e del benessere animale in acquacoltura
SO5	L'iniziativa prevede attività di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione di studi e/o ricerche nel campo della qualità e della sicurezza alimentare
SO6	L'iniziativa comprende investimenti e/o azioni di salvaguardia della salute	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per gli investimenti in azioni di salvaguardia della salute e del benessere

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DI INTERVENTO
PN FEAMPAITALIA 2021/2027

	e del benessere degli animali acquatici	degli animali acquatici quali attività di ricerca volte a testare nuove tecnologie negli impianti, elaborare nuovi piani di biosicurezza, sviluppare e testare indicatori e protocolli per il benessere animale sia nella fase produttiva che durante il trasporto e alla macellazione rispetto al costo totale dell'investimento
SO7	L'iniziativa prevede sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per lo sviluppo di buone pratiche o codici di condotta generali e specifici per singole specie sulle esigenze in materia di biosicurezza o di salute e benessere degli animali in acquacoltura rispetto al costo totale dell'investimento
SO8	L'iniziativa prevede studi veterinari o farmaceutici e diffusione e scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura allo scopo di promuovere un uso adeguato dei farmaci veterinari	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere la realizzazione studi veterinari o farmaceutici e la diffusione e lo scambio di informazioni e di buone pratiche sulle malattie veterinarie nel settore dell'acquacoltura
SO9	L'iniziativa prevede costi per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari per preservare il benessere animale e limitare l'antibiotico resistenza	Il criterio è conteggiato mediante il rapporto tra i costi sostenuti per la riduzione della dipendenza dell'acquacoltura dai farmaci veterinari la limitazione dell'antibiotico resistenza rispetto al costo totale dell'investimento
SO10	L'iniziativa prevede l'adesione a gruppi di difesa sanitaria nel settore dell'acquacoltura già esistenti riconosciuti dagli Stati membri	L'iniziativa, per raggiungere il punteggio pari ad uno del coefficiente, dovrà prevedere l'adesione del richiedente ai gruppi di difesa sanitaria
SO11	L'iniziativa prevede costi per il controllo e l'eradicazione delle malattie (decisione del 2009/470/CE)	Il criterio potrà essere valutato assegnando un valore del coefficiente C in relazione ai costi per attività di controllo e eradicazione delle malattie ad es. $cst < 1.000€$, $C=0$; $1.000€ < cst < 10.000€$ $C=0,5$; $10.000€ < cst < 100.000€$; $C=1$ con $1.000 = \min$ e $100.000 = \max$

4.16 INDICATORI DI RISULTATO

Gli indicatori di risultato per l'intervento, conformemente a quanto riportato nell'allegato 1 al Reg. (UE) 2021/1139, ed in relazione a quanto riportato per l'OS 2.1 sono i seguenti.

Tabella 12: Indicatori di risultato dell'intervento presenti nel PN-FEAMPA 21-27

CODICE OPERAZIONE	CODICE INDICATORE	DESCRIZIONE	UNITA' DI MISURA
32,52	CR 10	Azioni che contribuiscono a un buono stato ecologico, compresi il ripristino della natura, la conservazione, la protezione degli ecosistemi, la biodiversità, la salute e il benessere degli animali	Numero di persone
53	CR 14	Innovazioni rese possibili	Numero di nuovi prodotti, servizi,

			processi, modelli imprenditoriali o metodi
21	CR 21	Serie di dati e consulenze messi a disposizione	Numero

I soggetti attuatori dovranno provvedere a garantire la quantificazione dei dati relativi agli indicatori di risultato sopra riportati ed ove attinenti dovranno valorizzare gli indicatori sia in fase di presentazione dell'istanza, che a chiusura dell'intervento. I soggetti attuatori potranno prevedere specifici indicatori di realizzazione diretta degli interventi previsti come ad esempio: numero di percorsi formativi attivati, volume di produzione ottenuta, volume di affari etc. In questo caso per ogni indicatore si dovrà fornire l'unità di misura considerata, la quantificazione del target al 2029 e la fonte dati che sarà utilizzata per la quantificazione.

Maggiori informazioni sono riportate al paragrafo 4.20.

4.17 COEFFICIENTE CLIMATICO ED AMBIENTALE

Le percentuali riportate nella tabella che segue sono relative alla contribuzione dell'intervento alla mitigazione climatica ed ambientale. Il valore si riferisce alla percentuale calcolata sulla quota finanziaria UE.

Tabella 13 - percentuali di contribuzione climatica ed ambientale

INTERVENTO	CODICE	COEFFICIENTE %	
		CLIMATICO	AMBIENTALE
Salute e benessere degli animali	221609	40	40

4.18 VINCOLI DI ALIENABILITA' E DI DESTINAZIONE

Il beneficiario è tenuto a realizzare l'iniziativa in conformità con il progetto approvato.

Il beneficiario è tenuto a rispettare quanto previsto dall'art.65 del Reg.(UE) 2021/1060 ed in particolare il vincolo di destinazione, fatti salvi i casi di forza maggiore, per gli investimenti materiali di cui all'articolo 65, paragrafo 1 del citato Regolamento.

4.19 OBBLIGHI SPECIFICI DELL'INTERVENTO

I beneficiari sono tenuti al rispetto della normativa comunitaria e nazionale per ottenere e/o mantenere il contributo richiesto. A tal fine devono:

- assicurare la conservazione della documentazione giustificativa del periodo di realizzazione dell'azione/intervento, ivi compreso quella per i requisiti per l'ammissibilità, per almeno 5 (cinque) anni a decorrere dal 31 dicembre successivo alla presentazione dei conti nei quali sono incluse le spese dell'operazione. I documenti devono essere conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati, comunemente accettati, comprese le

versioni elettroniche di documenti originali o di documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica. Il periodo di conservazione è interrotto in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione Europea;

- assicurare l'accesso ai luoghi dove insistono gli impianti, i macchinari e le attrezzature interessate dall'intervento sui quali l'Amministrazione provvederà ad effettuare gli opportuni accertamenti;
- utilizzare il sostegno in conformità agli scopi previsti dal progetto finanziato;
- rispettare la normativa comunitaria, nazionale e della Regione/Provincia Autonoma;
- rispettare gli adempimenti connessi alla normativa in vigore in materia di salute, sicurezza nei luoghi di lavoro, contrattazione collettiva, nonché in materia ambientale;
- assicurare il proprio supporto alle verifiche e a eventuali sopralluoghi delle Autorità europee e statali, nonché assicurare l'accesso ad ogni altro documento ritenuto utile e consentirne l'eventuale acquisizione;
- fornire tutti i dati e le informazioni necessarie all'Amministrazione per monitorare il progetto ed il suo avanzamento dal punto di vista fisico, finanziario e procedurale;
- realizzare le opere e/o acquistare le dotazioni nei tempi che consentano il raggiungimento della finalità dell'azione, in conformità alle prescrizioni contenute nell'Atto di Concessione, fatta salva l'eventuale proroga concessa ovvero le cause di forza maggiore;
- presentare, in sede di Domanda di pagamento per Stati di Avanzamenti dei Lavori o del Saldo del contributo, la documentazione prevista;
- rispettare le condizioni di cui al paragrafo 2 dell'art. 11 del Reg. (UE) n. 2021/1139 per tutto il periodo di attuazione dell'intervento e per un periodo di cinque anni decorrenti dalla data di pagamento finale.

4.20 NOTE

Criteri di ammissibilità

Tabella 3: Nel caso in cui è prevista la collaborazione tra due o più soggetti, questa deve essere sostanziata con un atto formale che impegni i diversi soggetti.

Aiuti di Stato

Nel caso in cui i soggetti attuatori intendano procedere alla pubblicazione di avvisi per la selezione di operazioni rientranti negli aiuti di Stato, dovranno necessariamente adottare le procedure espressamente previste dalla normativa di riferimento per le suddette fattispecie che dovranno essere necessariamente distinte sia per ogni tipologia di aiuto di Stato sia dalle procedure FEAMPA.

Modalità attuative dell'intervento

I soggetti attuatori, nell'ambito delle proprie competenze, nella scelta delle operazioni da attivare e della modalità di gestione dell'intervento (Titolarità o Regia) dovranno adottare procedure singole e distinte per le due modalità di gestione, non è possibile prevedere l'attivazione contemporanea di operazioni ricadenti nelle due colonne della tabella 5 (TITOLARITA' – REGIA). Ciascun avviso o procedura potrà contenere più operazioni attivabili ma afferenti esclusivamente ad un'unica modalità di gestione dell'intervento.

Opzioni semplificate in materia di costi

I soggetti attuatori in fase di predisposizione dei bandi ed avvisi pubblici potranno ammettere, relativamente alle spese, l'utilizzo delle opzioni di costo standard già approvate dall'AdG.

Spese ammissibili

I paragrafi 4.9 e 4.10 fanno riferimento all'ultima versione della bozza di DPR sulle spese ammissibili 2021-2027, in corso di definizione.

Intensità di aiuto

Una stessa istanza potrà prevedere anche iniziative con diversi tassi di intensità di aiuto, purché le relative attività, spese ed investimenti siano tra loro distinte in quanto saranno oggetto di procedimenti istruttori differenziati e pertanto la concessione degli aiuti, la rendicontazione e le liquidazioni delle spese saranno distinte tra loro proprio in relazione ai diversi tassi di aiuto riconosciuti, come risultassero oggetto di istanze separate. In particolare per i partenariati la domanda dovrà risultare unitaria ancorché poi, come riportato in precedenza, venga suddivisa in procedimenti distinti i quali terranno conto della connessione complessiva sia del contesto progettuale che dei diversi soggetti beneficiari facenti parte del complessivo partenariato.

Indicatori di risultato

Gli indicatori di risultato, riportati nella tabella 12, dovranno essere valutati sia in fase di presentazione dell'istanza quando dovrà essere dichiarato dal richiedente il valore previsionale, che in fase di chiusura dell'operazione quando dovrà essere valorizzato il risultato raggiunto.